



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/29/CU4/C4

Ricevuto in corso di esecuzione
30/3/17
De Falco



**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL
DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50**

Punto 4) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e Province autonome, **fermi restando gli emendamenti già accolti dal MIT**, esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 50/2016”, condizionato all'accoglimento integrale delle proposte emendative ritenute “prioritarie” di cui all'**allegato “A”** al presente documento.

In particolare la Conferenza evidenzia la centralità dei seguenti emendamenti:

1. All'art. 36, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma “*7bis. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50%.*”.
2. All'art. 21, comma 7, eliminare il seguente ultimo periodo: “~~*Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della ricezione dei programmi biennali per gli acquisti dei beni e servizi, di cui al primo periodo nonché dei relativi aggiornamenti, si avvale dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze.*~~”
3. All'articolo 95, comma 4, lettera a), si propone di sostituire le parole “*1.000.000 di euro*” con le parole “*2.000.000 di euro*”.

La Conferenza, inoltre, propone, in un'ottica di leale collaborazione, gli ulteriori emendamenti di cui all'**allegato “B”**, volti a migliorare e semplificare l'applicazione degli strumenti normativi adottati.

Roma, 30 marzo 2017

AP

TESTO EMENDAMENTI RITENUTI PRIORITARI - ALLEGATO "A"

TESTO D.LGS 50/2016 - IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>nn) «lavori» di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;</p>	<p>Art. 3 - comma 1: Definizioni</p> <p>nn) «lavori» di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere, riqualificazione energetica, riqualificazione urbana, rigenerazione urbana, opere infrastrutturali ed idrauliche;</p> <p>.....) <<Gruppi di categorie ritenute omogenee>>: lavorazioni corrispondenti alla descrizione di una o più delle categorie di opere generali o di opere specializzate individuate nell'allegato A;</p> <p>.....) manutenzione (preventiva, ordinaria e straordinaria): la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche e amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere efficacemente la propria funzione;</p> <p>.....) <<Costi della sicurezza>>: i costi della sicurezza di cui agli articoli 26 e 100 del Decreto Legislativo 81/2008;</p> <p>.....) <<Oneri aziendali della sicurezza>>: gli oneri aziendali della sicurezza a carico dell'operatore economico riconducibili agli adempimenti delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008;</p>	<p>si propone l'estensione dell'ambito di applicazione dei "lavori" oggetto di Codice in quanto tali tipologie di lavori non sono presenti ancorché richiamati nell'ambito del decreto progettazione.</p> <p>si introduce tale ultima definizione in quanto richiamata all'articolo 23 comma 1 e all'articolo 36 comma 6 del presente decreto</p> <p>si ritiene correttamente di inserire la definizione a livello di norma codicistica essendo più volte richiamata anche sul decreto progettazione.</p> <p>le definizioni di "costo" ed "onere" della sicurezza sono inserite per chiarire i contenuti in relazione ai diversi punti richiamati del decreto. Infatti i "costi", secondo quanto riportato al punto 4 dell'allegato XV del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono quantificati direttamente dalla stazione appaltante nel bando di gara, con indicazione di non assoggettabilità al ribasso d'asta. Gli "oneri" della sicurezza sono invece riconducibili all'impresa e connessi alla gestione del rischio aziendale, a prescindere dall'esecuzione dei singoli contratti d'appalto, riguardando adempimenti obbligatori in virtù della normativa vigente.</p> <p>si ritiene necessario l'inserimento anche di tale definizione essendo tale documento richiamato nell'articolo 23 comma 3</p>
<p>oo-ter) <<lavori di categoria scorporabile>>, la categoria di lavori non appartenenti alla categoria prevalente e indicata nei documenti di gara, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 48, comma 2, del presente codice; si considerano lavori di categoria scorporabile i lavori, della categoria generale o specializzata, di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro e i lavori delle categorie di cui all'articolo 89, comma 11;</p>	<p>.....) <<Quadro esigenziale>>: il documento redatto dall'amministrazione propeedeutico alla progettazione che individua gli obiettivi posti a base dell'intervento.</p> <p>oo-ter) <<lavori di categoria scorporabile>>, la categoria di lavori non appartenenti alla categoria prevalente e indicata nei documenti di gara, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 48, comma 2, del presente codice; si considerano lavori di categoria scorporabile i lavori, della categoria generale o specializzata, di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro e i lavori delle categorie di cui all'articolo 89, comma 11;</p>	<p>il riferimento risulta errato.</p>



TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
11;	<p>.....) <<principio di unicità del luogo di pubblicazione>> è il principio secondo il quale gli atti e i documenti soggetti agli obblighi di pubblicità telematica previsti dal presente decreto, nonché dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza così come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2016 n.97, sono pubblicati in un unico luogo, che deve coincidere con il luogo di pubblicazione originaria, ed ogni ulteriore obbligo verso banche dati o piattaforme diverse può essere assolto indicando il collegamento ipertestuale reso disponibile dal sistema che ha ricevuto la prima pubblicazione.</p> <p>Art. 21: Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti</p> <p>1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio e per gli enti locali secondo le norme che disciplinano la programmazione economico finanziaria.</p> <p>7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 29, comma 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della ricezione dei programmi biennali per gli acquisti dei beni e servizi, ed, in alternativa, il Ministero dell'economia e delle finanze, si avvale del sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita di intesa con la Conferenza unificata sono definiti: (...)</p>	<p>l'inserimento del principio di univocità del luogo di pubblicazione risponde agli obiettivi di riduzione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche e la razionalizzazione degli obblighi di pubblicazione, al fine di eliminare le duplicazioni e le incoerenze nelle informazioni e di consentire che gli obblighi di trasparenza siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni.</p> <p>Tale modifica derivava dalla necessità di contemperare il diverso contenuto degli atti di bilancio delle regioni da quello degli enti locali.</p> <p>La separazione della programmazione relativa ai lavori e di quella relativa a servizi e forniture e la duplicazione delle piattaforme per la pubblicazione comporta un ulteriore onere necessario alla creazione e gestione di una nuova piattaforma informatica nonché un appesantimento delle procedure a carico delle pubbliche amministrazioni che sarebbero obbligate ad accedere a piattaforme diverse nonché ad adeguare i propri profili del committente mediante l'accesso a diverse piattaforme. Le modalità con le quali il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dell'Economia e delle finanze, e gli ulteriori soggetti gestori di banche dati e piattaforme, sono definite nell'ambito del Protocollo generale di cui al nuovo comma 5 dell'art.29 proposto dalle Regioni. L'eliminazione dell'ultimo capoverso del comma 7 risponde al principio di univocità dell'invio e risponde quindi agli obiettivi di riduzione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche e la razionalizzazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, al fine di eliminare le duplicazioni e le incoerenze nelle informazioni e di consentire che gli obblighi di trasparenza siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni.</p> <p>si propone di prevedere un'intesa con le autonomie in quanto l'attuale formulazione non sembra sufficiente a rispettare il principio di autonomia organizzativa ex art. 117 Costituzione.</p>
<p>1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio e con la tempistica prevista per l'adozione del medesimo.</p> <p>7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 29, comma 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della ricezione dei programmi biennali per gli acquisti dei beni e servizi e dei relativi aggiornamenti, si avvale dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti: a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il</p>	<p>1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio e per gli enti locali secondo le norme che disciplinano la programmazione economico finanziaria.</p> <p>7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 29, comma 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della ricezione dei programmi biennali per gli acquisti dei beni e servizi, ed, in alternativa, il Ministero dell'economia e delle finanze, si avvale del sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita di intesa con la Conferenza unificata sono definiti: (...)</p>	<p>l'inserimento del principio di univocità del luogo di pubblicazione risponde agli obiettivi di riduzione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche e la razionalizzazione degli obblighi di pubblicazione, al fine di eliminare le duplicazioni e le incoerenze nelle informazioni e di consentire che gli obblighi di trasparenza siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni.</p> <p>Tale modifica derivava dalla necessità di contemperare il diverso contenuto degli atti di bilancio delle regioni da quello degli enti locali.</p> <p>La separazione della programmazione relativa ai lavori e di quella relativa a servizi e forniture e la duplicazione delle piattaforme per la pubblicazione comporta un ulteriore onere necessario alla creazione e gestione di una nuova piattaforma informatica nonché un appesantimento delle procedure a carico delle pubbliche amministrazioni che sarebbero obbligate ad accedere a piattaforme diverse nonché ad adeguare i propri profili del committente mediante l'accesso a diverse piattaforme. Le modalità con le quali il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dell'Economia e delle finanze, e gli ulteriori soggetti gestori di banche dati e piattaforme, sono definite nell'ambito del Protocollo generale di cui al nuovo comma 5 dell'art.29 proposto dalle Regioni. L'eliminazione dell'ultimo capoverso del comma 7 risponde al principio di univocità dell'invio e risponde quindi agli obiettivi di riduzione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche e la razionalizzazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, al fine di eliminare le duplicazioni e le incoerenze nelle informazioni e di consentire che gli obblighi di trasparenza siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni.</p> <p>si propone di prevedere un'intesa con le autonomie in quanto l'attuale formulazione non sembra sufficiente a rispettare il principio di autonomia organizzativa ex art. 117 Costituzione.</p>

TESTO D.LCS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
	<p>fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.</p> <p>5-ter. Per le opere proposte in variante urbanistica ai sensi del DPR 327/01 e s.m.i., il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che sostituisce il progetto preliminare di cui al comma 2 dell'art. 19 del DPR 327/01, dovrà comprendere i contenuti di cui al precedente comma 5.</p>	<p><i>l'emendamento si ritiene necessario al fine di garantire l'allineamento e l'eliminazione delle disposizioni contrastanti relative alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici con quelle definite dal testo unico sugli espropri.</i></p>
<p>6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognestiche; idrogeologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale e evidenza, con apposito elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.</p>	<p>6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognestiche; idrogeologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale e evidenza, con apposito elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.</p>	<p>Non sono state indicate le modalità di calcolo della spesa per il livello di fattibilità, come invece proposto per i successivi livelli; si ritiene dunque opportuno inserire il richiamo alle modalità come definite nel decreto di cui al comma 3.</p>
<p>7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.</p>	<p>7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16.</p>	<p>si ritiene opportuno prevedere il coordinamento con le previsioni di cui al comma 16.</p>
<p>16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei materiali edili e degli impianti prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno</p>	<p>16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei materiali edili e degli impianti prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno</p>	<p>La norma, facente parte di un impianto normativo che mira a costruire procedure che contrastino il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, è condivisa dalle Regioni, che incontrano tuttavia difficoltà nel darne attuazione per mancanza di strumenti tecnici e giuridici finalizzati a garantire agli operatori economici parità di trattamento e semplificazione nell'accesso alle gare. La disposizione di cui si chiede la modifica, reintroduce, rafforzandone la portata, una previsione riguardante il costo della manodopera già abrogata nel 2011 (dl 70/2011), reintrodotta nel 2013 (l. 98/2013) e definitivamente abrogata con il d.lgs. 50/2016. Tale previsione risultava di difficile applicazione come rilevato dall'ANAC nella segnalazione n. 2/2014, nella quale si evidenziava che la norma non poteva trovare applicazione senza ingenerare effetti distorsivi del mercato e ledere il principio della libera</p>

anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Il costo della manodopera e i costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso d'asta.

successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante individua nel progetto i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. Ai costi della manodopera si applica quanto previsto dall'art.95 comma 10. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso d'asta.

concorrenza. Su tale disposizioni si è pronunciata più volte la giurisprudenza amministrativa (Cons. st. 1743/2015; 32/2015; Tar Lombardia 3143/2014; Tar Lazio 4712/2015) ritenendo che il ribasso offerto deve essere fatto sull'importo dell'appalto compreso il costo del personale che non può essere scorporato dall'importo dell'appalto stesso. Quindi, la previsione introdotta risulta in contrasto con la giurisprudenza sopra evidenziata ed espone ad effetti distortivi della concorrenza oltre al rischio di responsabilità per danno erariale in quanto verrebbero riconosciuti all'operatore costi non realmente sopportati dallo stesso in quanto tali costi sarebbero determinati in via preventiva senza tenere conto della reale capacità organizzativa delle imprese.

Si propone una formulazione differente, attraverso una necessaria modifica all'art. 95, diretta a prevedere l'indicazione del costo complessivo della manodopera impiegata nell'esecuzione del contratto e la verifica da parte dell'amministrazione prima dell'aggiudicazione del rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle Tabelle del Ministero del Lavoro. Si propone l'esclusione di tale adempimento per gli affidamenti in cui non è previsto impiego di manodopera e per quelli di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) (affidamento diretto inferiore a 40.000€).

Art. 29: Principi in materia di trasparenza

1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai componenti ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, comma 2-bis del codice "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti-seggettivi, della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti-seggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il

1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai componenti ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, comma 2-bis del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti-seggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il

Si propone l'eliminazione del termine "tutti" in quanto l'elenco degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 è definito con provvedimento dell'ANAC e non include tutti gli atti relativi alla programmazione e affidamento.

La seconda modifica è volta ad introdurre una semplificazione nell'iter del procedimento di gara, salvaguardando comunque la possibilità di adire in giudizio nei confronti delle ammissioni/esclusioni in quanto il verbale è un atto proveniente dal seggio di gara che può essere impugnato autonomamente.

La terza proposta di modifica tende a coordinare meglio il testo a seguito dell'inserimento di quanto previsto precedentemente all'articolo 76, comma 3.

Si propone infine l'eliminazione dell'obbligo di pubblicazione delle gestioni finanziarie in quanto si ritengono già oggetto di altri obblighi informativi quali quelli di cui all'art.1 comma 32 della Legge 190/2012

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e l'incarico dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. I termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.</p>	<p>collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e l'incarico dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. I termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.</p>	<p>Si propone l'eliminazione per intero del comma 2 in quanto l'obbligo di pubblicazione di bandi ed esiti sulla piattaforma Anac è già disposto dall'art. 73 per le procedure sopra soglie e dall'art. 36 c. 9 per le procedure sotto soglia, e la condivisione con altre banche dati e piattaforme è regolata secondo i successivi commi 4 e 5 dello stesso articolo.</p>
<p>2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.</p>	<p>2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.</p>	<p>Si propone di modificare il comma 4 per sottolineare l'auspicabile massima integrazione fra i sistemi informatizzati regionali, le piattaforme regionali di e-procurement e le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.</p>
<p>4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di e-procurement ad essi interconnesse, garantendo l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi sistemi con le e-delle piattaforme telematiche e con le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.</p>	<p>4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di e-procurement ad essi interconnesse, garantendo l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi sistemi con le e-delle piattaforme telematiche e con le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.</p>	<p>Si propone di modificare il comma 4 per sottolineare l'auspicabile massima integrazione fra i sistemi informatizzati regionali, le piattaforme regionali di e-procurement e le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.</p>
<p>5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, l'Anac e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per i sistemi di cui al comma 4 definiscono con un protocollo generale le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti fra le rispettive banche dati nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di univocità dell'invio delle informazioni. L'insieme dei dati e degli atti condivisi nell'ambito del protocollo costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici.</p>	<p>5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, l'Anac e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per i sistemi di cui al comma 4 definiscono con un protocollo generale le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti fra le rispettive banche dati nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di univocità dell'invio delle informazioni. L'insieme dei dati e degli atti condivisi nell'ambito del protocollo costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici.</p>	<p>L'introduzione del comma 5 risponde all'esigenza di un riordino complessivo che renda coerenti fra loro le diverse disposizioni ed espliciti tanto i principi di univocità dell'invio dell'informazione come anche dell'unicità del luogo di pubblicazione quanto le modalità con le quali, nel rispetto di tali principi, i sistemi informativi e di monitoraggio, le banche dati e le piattaforme di negoziazione sono rese interoperabili fra loro. Infatti i molteplici richiami ad obblighi informativi e di pubblicità presenti nel codice, ovvero ad adempimenti a carico delle stazioni appaltanti, restituiscono un quadro che il correttivo ha ulteriormente complicato tanto da rendere ancora più indispensabile la sottoscrizione di un protocollo fra i diversi soggetti coinvolti quali titolari e/o destinatari ultimi ovvero quali gestori dei sistemi comunque utilizzati per la raccolta e trasmissione delle informazioni</p>

TESTO D.L.GS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6.</p>	<p>Art. 34: Criteri di sostenibilità energetica e ambientale</p> <p>2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, esse possono essere tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6.</p>	<p>e degli atti a fini di pubblicità, monitoraggio e/o trasparenza. Sottolineando che a tali sistemi integrati dovranno fare prioritariamente riferimento per finalità di pianificazione e monitoraggio ogni altro Ente o Amministrazione così evitando l'ulteriore proliferazione di rilevazioni e flussi di monitoraggio autonomi.</p>
<p>3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può essere previsto, altresì, l'aumento progressivo della percentuale del 50 per cento del valore a base d'asta indicato al comma 2.</p> <p>3. L'obbligo di cui al commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del Piano d'azione.</p>	<p>3. L'obbligo di cui al commi 1 e 2 al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 3bis, si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.</p> <p>3bis. Nel caso di contratti relativi agli affidamenti di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono attuati, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare.</p>	<p>Con il presente emendamento si intende rappresentare come l'inserimento dei "criteri ambientali minimi" nella documentazione di gara non possa essere automatica ed obbligatoria per tutte le tipologie di intervento di lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione e per la gestione dei cantieri di edifici pubblici della pubblica amministrazione, ma debba essere valutata in funzione della modalità di intervento e della localizzazione dello stesso. Infatti se tali criteri risultano assolutamente condivisibili in via teorica, difficilmente risultano applicabili nella definizione di progettazioni e realizzazioni in maniera indifferenziata ad interventi edilizi per edifici pubblici in un ambito di tessuto urbano consolidato, senza stravolgere l'assetto urbanistico edilizio esistente.</p> <p>Nello specifico in un ambito urbanistico consolidato, diverso è intervenire in un ambito di trasformazione, quindi con un intervento di riassetto urbanistico complessivo che ridisegna strade, aree a servizi ed edifici pubblici - oppure - con un intervento di ristrutturazione edilizia dell'esistente o di demolizione e ricostruzione che riguarda un singolo lotto fondiario - quindi al netto delle aree per strade ed aree a servizi- che deve misurarsi giocoforza con edifici, morfologie e rapporti tra spazi pubblici e privati esistenti.</p>
<p>2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;</p>	<p>Art. 36: Contratti sottosoglia</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;</p>	<p>La modifica proposta intende tradurre il principio di massima semplificazione negli affidamenti di modico valore esplicitato nella legge delega.</p>

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
	<p>2 bis . Al fini degli affidamenti di lavori di cui al comma 2 e nel limite di importo di 300.000 euro, fermi restando gli obblighi di qualificazione degli operatori economici di cui all'articolo 84 e gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 29, restano salve le disposizioni previste per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale e di difesa del territorio previste dal D.Lgs 18 maggio 2001 n. 227 "Orientamento e modernizzazione settore agricolo forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" e dal D.lgs 18 maggio 2001, n. 57 " e dal D.lgs 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57". Gli elenchi di operatori previsti dall'art. 7 del D. Lgs 227/2001 sono formati e gestiti nel rispetto di quanto previsto al comma 7.</p>	<p>Il presente emendamento è diretto a chiarire, a seguito del D.Lgs 50/2016, la permanenza delle disposizioni vigenti dettate per gli affidamenti nel settore agricolo forestale con i Dlgs 18 maggio 2001 n. 227 "Orientamento e modernizzazione settore agricolo forestale a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57") e con il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57". In particolare sulla base dell'art. 7 del D.Lgs 227/2001 gli affidamenti avvengono tramite elenchi di operatori formati fra imprese aventi le caratteristiche previste dalla normativa forestale.</p>
	<p>2 ter. Nel caso di affidamenti di forniture e servizi inferiori a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo o del costo del ciclo di vita di cui all'articolo 95 comma 2, le stazioni appaltanti non applicano l'articolo 77 e nominano una commissione giudicatrice individuando i membri sulla base di criteri di competenza e trasparenza preventivamente individuati.</p>	<p>Tale modifica intende introdurre una norma di semplificazione, richiesta peraltro da molti RUP nella consultazione pubblica, che consentirebbe di ridurre i costi relativi ai commissari in funzione del modico valore delle procedure individuate, che peraltro non rientrano tra le fasce di importo in cui opera il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.</p>
	<p>5-bis. La stazione appaltante, nel caso in cui abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, lettera a), procede agli adempimenti previsti dall'art. 29 comma 1 a seguito dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione di cui all'articolo 32 comma 5.</p> <p>7bis. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di riservare la nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50%.</p>	<p>Misura di semplificazione richiesta anche nella consultazione sui RUP.</p> <p>La modifica proposta con il comma 2 bis è finalizzata a valorizzare le esigenze sociali in ottemperanza ai principi di economicità dell'appalto, semplificazione e implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo conto degli aspetti della territorialità e della filiera corta, per risolvere la problematica fortemente sentita, dalle stazioni appaltanti da un lato e dagli operatori economici dall'altro.</p>
	<p>Art. 77: Commissione di aggiudicazione</p> <p>1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o del solo costo, determinato ai sensi dell'articolo 95, commi 2 e 7 o del criterio del prezzo o del costo fisso di cui all'articolo 95, comma 7, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.</p> <p>3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione</p>	<p>L'integrazione si rende necessaria per precisare che non è necessario procedere alla nomina della commissione aggiudicatrice in caso di aggiudicazione sulla base del solo prezzo, atteso che in tal caso l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa avviene sulla base di una mera attività istruttoria che non richiede competenze e valutazioni specialistiche.</p> <p>Si ritiene opportuno collocare in questo comma per omogeneità di argomento la facoltà della stazione appaltante di nominare il RUP a componente della Commissione giudicatrice.</p>



TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante, entro quindici giorni dalla richiesta della stessa, l'elenco dei componenti da nominare nel rispetto del principio di rotazione. La stazione appaltante può in ogni caso nominare il RUP a membro della commissione giudicatrice; fermo restando quanto previsto dall'art. 36, comma 2 bis in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58.</p>	<p>degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante, entro quindici giorni dalla richiesta della stessa, l'elenco dei componenti da nominare nel rispetto del principio di rotazione. La stazione appaltante può in ogni caso nominare il RUP a membro della commissione giudicatrice; fermo restando quanto previsto dall'art. 36, comma 2 bis in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58.</p>	<p>L'ulteriore modifica serve a coordinare il testo con la modifica proposta al comma 2-bis per le gare di modico valore.</p>
<p>4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.</p>	<p>4. Salva la facoltà di nomina del RUP ai sensi di quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 3, i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.</p>	<p>Tale modifica si ricollega a quella proposta con riferimento al comma 3.</p>
<p>9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n.165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.</p>	<p>9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n.165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.</p>	<p>Le ipotesi indicate nel comma non attengono a situazioni di incompatibilità in via generale ma a situazioni specifiche che si possono configurare in riferimento ad ipotesi specifiche procedure di gara di una stazione appaltante e non a tutte quindi la cancellazione dall'albo rappresenta una misura eccessiva.</p>



TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>2-bis. Nelle procedure aperte, le stazioni appaltanti possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del presente codice. Se si avvalgono di tale possibilità, le stazioni appaltanti garantiscono che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 80 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante.</p>	<p>Art. 94: Principi generali in materia di selezione</p> <p>2-bis. Nelle procedure aperte, quando il criterio di aggiudicazione è quello del solo prezzo, le stazioni appaltanti possono decidere di esaminare le offerte economiche prima di verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del presente codice. Le stazioni appaltanti indicano nel bando che si avvalgono di tale possibilità e fissano le modalità di verifica, anche a campione, dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione garantendo che questa sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 80 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante.</p> <p>Nel caso di applicazione dell'articolo 97 comma 8, la stazione appaltante sulla base dell'esito della verifica di cui ai precedenti periodi, procede a ricalcolare la soglia di anomalia.</p>	<p>E' stata effettuata una riformulazione del comma al fine di facilitarne l'applicazione dettando una disciplina più compiuta per ipotesi non ricomprese nella formulazione precedente.</p>
<p>4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:</p> <p>a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo quando l'affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo;</p> <p>b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;</p> <p>c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.</p> <p>c-bis) quando ricorrano i presupposti dell'urgenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c) e all'articolo 125, comma 1, lettera d).</p>	<p>Art. 95: Criteri di aggiudicazione dell'appalto</p> <p>4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:</p> <p>a) per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo quando l'affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo;</p> <p>b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;</p> <p>c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.</p> <p>c-bis) quando ricorrano i presupposti dell'urgenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c) e all'articolo 125, comma 1, lettera d).</p>	<p>Si propone di elevare l'importo per l'utilizzazione del criterio del solo prezzo, da 1 milione a 2 milioni di euro, al fine di semplificare e ridurre i tempi di affidamento di opere di modesto importo a fronte dell'obbligo per la stazione appaltante di porre a base di gara la progettazione esecutiva.</p>
<p>10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.</p>	<p>10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).</p>	<p>Si propone, in coerenza con quanto proposto all'art. 23 comma 16, l'indicazione del costo complessivo della manodopera impiegata nell'esecuzione del contratto e la verifica da parte dell'amministrazione prima dell'aggiudicazione del rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle Tabelle del Ministero del Lavoro. Si propone l'esclusione di tale adempimento per gli affidamenti in cui non è previsto impiego di manodopera e per quelli di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) (affidamento diretto inferiore a 40.000€).</p>



2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di conformità, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dei lavori e del responsabile unico del procedimento. Per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e non eccedente 1 milione di euro, è facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione. Nei casi di cui al presente comma, il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 102: Collaudo

2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di lavori di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di conformità, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato. Per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e non eccedente 1 milione di euro, è facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione. Nei casi di cui al presente comma, il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e non eccedente 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35, è facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

3. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di conformità di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di conformità possono

Le modifiche proposte ai commi indicate sono tese a distinguere la disciplina del collaudo per i lavori da quella della verifica di conformità per forniture e servizi, individuando le relative semplificazioni in riferimento agli importi. Inoltre si attribuisce la competenza ad emettere il certificato di regolare esecuzione per forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 al RUP.

TESTO D. LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2.</p>	<p>sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. Con il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 111 sono disciplinate le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore di esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità.</p>	<p>L'integrazione proposta ha la finalità di disciplinare nel decreto le ipotesi in cui all'interno dell'amministrazione non vi sono figure che possono ricoprire l'incarico di direttore dell'esecuzione ed occorre ricorrere all'esterno.</p>
<p>1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche e con i controlli di contabilità. Con il decreto di cui al primo periodo, sono disciplinate altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l'attività di direzione dei lavori o l'attività di direzione dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture, essa è affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato, ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.</p> <p>1-bis. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici determina i criteri da adottarsi per la determinazione di tali costi.</p>	<p>Art. 111: Controllo tecnico, contabile e amministrativo</p> <p>1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. Con il decreto di cui al primo periodo, sono disciplinate altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l'attività di direzione dei lavori o l'attività di direzione dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture, essa è affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato, ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.</p> <p>1-bis. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici determina i criteri da adottarsi per la determinazione di tali costi.</p>	<p>Si propone di eliminare l'inciso in quanto in contrasto con i contenuti dell'articolo 5 del decreto di cui all'articolo 23 comma 3. Inoltre tali affidamenti si configurano come servizi per i quali occorre osservare le disposizioni degli articoli 36 e 95 del codice.</p>
<p>Art. 153: Finanza di progetto</p>	<p>Art. 153: Finanza di progetto</p>	<p></p>



1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte III, affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. In ogni caso per le infrastrutture afferenti le opere in linea, è necessario che le relative proposte siano ricomprese negli strumenti di programmazione approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte III, affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. In ogni caso per le infrastrutture afferenti le opere in linea, è necessario che le relative proposte siano ricomprese negli strumenti di programmazione approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o negli strumenti approvati dalle Regioni per le opere di interesse regionale.

Si propone di integrare l'ultimo periodo del comma 1 con la previsione anche della programmazione regionale in caso di opere di interesse regionale e non statale. Per tali opere non potrebbero altrimenti essere attivate iniziative di PPP.

Art. 213: Autorità Nazionale Anticorruzione

2. L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli altri atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l'impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L'ANAC, per l'emanazione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice.

2. L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli altri atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l'impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L'ANAC, per l'emanazione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice.

Tale modifica è volta a strutturare il rapporto di collaborazione tra l'Autorità e le organizzazioni di rappresentanza delle regioni e delle amministrazioni locali al fine semplificare l'impatto degli strumenti regolatori.

8. Per le finalità di cui al comma 2, l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa predominate e successive. Per le finalità di cui al comma 2, l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle

Per l'elaborazione degli atti di cui al presente comma l'Autorità garantisce forme di partecipazione attiva dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Anci e Upi.

Al comma 8 si richiama il protocollo generale di cui al comma 5 dell'art. 29 ed i relativi principi che ricomprendono anche quello di univocità dell'invio dell'informazione estendendolo peraltro a tutti i settori di lavori, forniture e servizi.

Al comma 9 si richiama le sezioni regionali quali unica articolazione regionale dell'Osservatorio, le cui funzioni e ruoli sono disciplinate da un apposito Protocollo sottoscritto tra Autorità e la



gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, a essa prodromiche e successive. Con proprio provvedimento, l'Autorità individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari di suddette banche dati, medesimi nell'unica Banca Dati accreditata, di cui la medesima autorità è titolare in via esclusiva. Per le opere pubbliche, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e della banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di univocità dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, l'efficace monitoraggio della programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari e il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza previsti. Ferma restando l'autonomia della banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, l'Autorità e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concordano le modalità di interscambio delle informazioni per garantire la funzione di prevenzione della corruzione e di tutela della legalità dell'Autorità e nel contempo evitare sovrapposizione di competenze e ottimizzare l'utilizzo dei dati nell'interesse della fruizione degli stessi da parte degli operatori economici e delle stazioni appaltanti.

9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. L'Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. L'Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio. Nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste, ovvero

informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi prodromiche e successive. Con proprio provvedimento, l'Autorità individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari di suddette banche dati, previa stipula di protocolli di interoperabilità *in coerenza con il protocollo generale di cui al comma 5 art. 29 ed i relativi principi*, garantiscono la confluenza dei dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui la medesima autorità è titolare in via esclusiva. Per le opere pubbliche, l'Autorità, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni e le province autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al comma 4 art. 29, concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e della banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di univocità dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, l'efficace monitoraggio della programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari e il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza previsti. Ferma restando l'autonomia della banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, l'Autorità e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concordano le modalità di interscambio delle informazioni per garantire la funzione di prevenzione della corruzione e di tutela della legalità dell'Autorità e nel contempo evitare sovrapposizione di competenze e ottimizzare l'utilizzo dei dati nell'interesse della fruizione degli stessi da parte degli operatori economici e delle stazioni appaltanti.

9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. L'Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i relativi sistemi in uso presso le sezioni regionali e altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. L'Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio. Nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere, l'Autorità può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali

Conferenza Stato-Regioni

fornisce informazioni non veritiere, l'Autorità può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ovvero di analoghe strutture delle regioni sulla base di appositi accordi con le regioni stesse.

12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza e preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti sono competenti a verificare la sussistenza dei requisiti dei commissari estratti e comunicati dall'ANAC ai sensi dell'articolo 77, comma 3. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.

competenti per territorio per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ovvero di analoghe strutture delle regioni sulla base di appositi accordi con le Regioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 216: Disposizioni transitorie e di coordinamento

12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti sono competenti a verificare la sussistenza dei requisiti dei commissari estratti e comunicati dall'ANAC ai sensi dell'articolo 77, comma 3. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.

Tale modifica si rende necessaria per limitare gli oneri di verifica a quanto di competenza della stazione appaltante in relazione alle fattispecie ostative per le quali la stazione appaltante stessa è in grado di acquisire un riscontro certo in tempi compatibili con una ragionevole durata della procedura di affidamento, ferme restando le verifiche anche a campione di competenza di ANAC. La formulazione dello schema di correttivo infatti trasferisce in capo alla stazione appaltante un'elevata mole di oneri amministrativi aggiuntivi comportanti l'apertura di un ulteriore subprocedimento per le verifiche predette, che si somma al subprocedimento per l'acquisizione da ANAC dei nominativi dei commissari di gara, subprocedimento la cui tempistica non breve si va ad aggiungere alla non breve durata delle procedure ove si consideri che le disposizioni si applicano anche agli appalti di più modesto valore economico per la cui disciplina la legge delega ha indicato il criterio della semplificazione e rapidità delle procedure.



TESTO ULTERIORI EMENDAMENTI – ALLEGATO “B”

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:</p> <p>a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;</p> <p>b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;</p> <p>c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;</p> <p>d) dai soggetti di cui all'articolo 46.</p>	<p>Art. 24: Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici</p> <p>1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione e dell'esecuzione, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:</p> <p>a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;</p> <p>b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;</p> <p>c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;</p> <p>d) dai soggetti di cui all'articolo 46.</p>	<p>Si propone l'integrazione in quanto l'attuale formulazione non ricomprende tra le figure professionali il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.</p>
<p>3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitate all'esercizio della professione ed iscritti al relativo albo professionale. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.</p>	<p>3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitate all'esercizio della professione ed iscritti al relativo albo professionale. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.</p>	<p>La richiesta di iscrizione è un aggravio per i dipendenti e non necessaria per la progettazione in quanto è sufficiente l'abilitazione e non l'iscrizione. In subordine, qualora dovesse essere confermata tale formulazione si propone, per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno che svolgono l'attività di progettazione in via esclusiva per l'amministrazione, di prevedere i relativi costi a carico dell'amministrazione e non del dipendente ovvero che l'iscrizione sia a titolo gratuito.</p>
<p>7. Gli affidatari di incarichi di progettazione Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché</p>	<p>7. Gli affidatari di incarichi di progettazione Fermo restando Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo, e comma 1-bis e 1-ter, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché</p>	<p>Si propone di non circoscrivere la disposizione al solo progettista del livello messo a base di gara in quanto la modifica introdotta si pone in contrasto con la legge europea bis del 2013 nella quale era previsto che il progettista di qualunque livello di progettazione dovesse dimostrare l'assenza di una posizione di vantaggio nel caso di aggiudicazione. Si suggerisce di estendere il rinvio anche alle ipotesi di appalto integrato.</p>

TESTO D. LGS 50/2016 - IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.</p> <p>8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.</p>	<p>agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.</p> <p>8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.</p>	<p>Sia da un punto di vista terminologico che da un punto di vista contrattuale il termine contratto si ritiene più adeguato</p>
<p>Art. 26: Verifica preventiva della progettazione</p> <p>1. La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica per ogni livello di progettazione la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.</p> <p>2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica sulla progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.</p>	<p>Art. 26: Verifica preventiva della progettazione</p> <p>1. La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica per ogni livello di progettazione la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.</p> <p>2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica sulla progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.</p>	<p>l'emendamento proposto serve a chiarire che la verifica deve essere effettuato su tutti i livelli di progettazione</p> <p>si chiarisce che la verifica è effettuata sulla progettazione redatta dall'aggiudicatario.</p>
<p>1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per i quali sono intervenute variazioni né in materia di tracciato né in materia di paesaggistica, restano confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse amministrazioni. L'assenza di variazioni deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte dei soggetti competenti. Restano escluse le ipotesi di ritiro, la revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo.</p>	<p>Art. 27: Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori</p> <p>1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per i quali siano intervenute variazioni né di tracciato né in materia di regolamentazione ambientale e paesaggistica, restano confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse amministrazioni. L'assenza di variazioni deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte dei soggetti competenti. Restano escluse le ipotesi di dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo.</p>	<p>Si ritiene indispensabile inserire nell'ambito della verifica anche la materia antisismica ed eventuali modifiche.</p>
<p>Art. 30: Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e</p>	<p>Art. 30: Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e</p>	

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>4. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato, effettuata da enti previdenziali e assicurativi.</p>	<p>concessioni</p> <p>4. Al personale impiegato nei lavori e servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato, effettuata da enti previdenziali e assicurativi.</p>	<p>Nelle forniture non è possibile imporre l'applicazione di un contratto collettivo territoriale, in quanto ai dipendenti che lavorano presso la quale fornitore si applica il contratto collettivo dell'impresa presso la quale gli stessi operano.</p>
<p>14-bis. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardo adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione alle conseguenze legate al ritardo e non possono superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.</p>	<p>Art. 32: Fasi delle procedure di affidamento</p> <p>14-bis. I contratti di appalto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 108, prevedono penali per inadempimento e per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. Le penali sono commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per ritardo nell'esecuzione non possono superare, complessivamente, il 10 per cento dell'importo del contratto. Per i lavori le penali di cui al primo periodo, dovute per il ritardo adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono ammontare netto contrattuale.</p>	<p>Si ritiene opportuno prevedere espressamente penali connesse, oltre che al ritardo nell'esecuzione, anche per l'inadempimento delle prestazioni. Inoltre determinare un range di valore potrebbe essere limitativo specie in contratti di importo non rilevante o in caso di singole prestazioni di importo esiguo.</p>
<p>14-ter. I capitolati e il computo estimativo metrico fanno parte integrante del contratto.</p>	<p>14-ter) I capitolati e il computo estimativo metrico fanno parte integrante del contratto. Sono parte integrante del contratto, e devono in esso essere richiamati, in base alla tipologia e al livello di progettazione posto a base di gara:</p> <p>a) i capitolati per i lavori e i capitolati speciali descrittivi e prestazionali per i servizi e forniture;</p> <p>b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni per i lavori e per servizi e forniture;</p> <p>c) il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/08 per i lavori ovvero i documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26 comma 3 bis del medesimo decreto per i servizi e le forniture;</p> <p>d) l'elenco prezzi unitari.</p> <p>I documenti di cui alle lettere b) e c) possono anche non essere materialmente allegati al contratto purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.</p>	<p>Si propone di riformulare il comma 14-ter, indicando la documentazione di cui si compone il contratto d'appalto, estendendo l'ambito applicativo ai servizi e forniture. Tale integrazione si rende necessaria per offrire un quadro certo sulla tipologia di documentazione recante la disciplina del rapporto contrattuale e per individuare i documenti che devono essere materialmente allegati al contratto distinguendoli da quelli che invece possono essere richiamati dallo stesso, aspetto rilevante anche ai fini del corretto assolvimento dell'imposta di bollo. Si ritiene opportuno richiamare la vigenza contrattuale degli elaborati grafici e delle relazioni nonché dei documenti attinenti le previsioni di sicurezza di cui al decreto legislativo 81/08. Inoltre si propone lo stralcio del computo metrico estimativo nei lavori in quanto lo stesso, sebbene vada reso disponibile in gara agli operatori economici al fine di una più precisa formulazione dell'offerta, ma non è può essere considerato documento contrattuale dato che in tutte le tipologie di appalto (a corpo, a misura, parte a corpo e parte a misura) i prezzi contrattuali sono quelli individuati dall'aggiudicatario e non quelli</p>

TESTO D.LGS 50/2016 - IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione alla struttura della pubblica amministrazione ai compiti per cui è nominato; è nominato, la sostituzione del RUP individuato nella programmazione alla cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.</p> <p>2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.</p> <p>3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.</p> <p>14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.</p>	<p>Art. 31: Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni</p> <p>1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione alla struttura della pubblica amministrazione ai compiti per cui è nominato; è nominato, la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.</p> <p>2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.</p> <p>3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.</p> <p>14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP responsabile per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente, il quale assume il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo relativamente alla fase di indicazione e aggiudicazione della procedura di affidamento. Il responsabile di gara è nominato con</p>	<p>stimati dalla stazione appaltante e contenuti nel computo metrico estimativo.</p> <p>Al comma 1 e 3 si propone di eliminare il riferimento all'attività di programmazione da parte del RUP in quanto la stessa programmazione è intesa in senso generale come attività di determinazione delle esigenze complessive di una SA e necessità di avere un responsabile/referente unico e "unitario" con il quale il RUP, se già nominato, dovrà relazionarsi contribuendo per quanto di competenza alla predisposizione degli atti di programmazione. Si propone l'eliminazione della parte relativa alle centrali di committenza in quanto tale parti trova una disciplina più compiuta all'interno del comma 14.</p>
		<p>Al comma 14 le modifiche tengono conto che, in considerazione della centralizzazione e aggregazione delle committenze derivante dal processo di qualificazione delle stazioni appaltanti, il numero delle procedure in delega è destinato inevitabilmente a crescere sensibilmente. Considerato che il responsabile unico del procedimento per definizione segue la procedura di affidamento dalla fase di progettazione fino al completamento dell'esecuzione,</p>



TESTO D.L.GS 50/2016 - IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>18. Sul valore stimato dell'appalto (da intendersi: "valore del contratto" - n.d.r.) viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.</p>	<p>atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.</p> <p>Art. 35: Soglie di rilevanza comunitaria e metodo di calcolo del valore stimato degli appalti</p> <p>17 bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 18 e 18 bis è fatto divieto di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo dell'appalto.</p> <p>18. Sul valore stimato dell'appalto (da intendersi: "valore del contratto" - n.d.r.) viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.</p> <p>Art. 37: Aggregazioni e centralizzazione delle committenze</p> <p>2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni</p>	<p>anche nelle procedure in delega;</p> <p>1) il RUP viene nominato dalla stazione appaltante delegante; e</p> <p>2) il responsabile per il sub-procedimento di pubblicazione e aggiudicazione viene nominato dalla stazione appaltante delegata (soggetto aggregatore, centrale di committenza, stazione unica appaltante) e si configura più propriamente come un responsabile di gara.</p> <p>L'integrazione proposta persegue una duplice finalità: riordinare la disciplina in materia di erogazione dell'anticipazione ribadendo il divieto generale con le relative ipotesi derogatorie ed individuando come nuova ipotesi di deroga anche le situazioni di somma urgenza, in cui l'assenza di risorse da parte delle imprese non permette di avviare l'esecuzione dell'appalto nei tempi ristrettissimi richiesti dalla situazione di estrema urgenza. Resta fermo l'obbligo di prestare idonea garanzia.</p>
<p>2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria di importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni</p>	<p>2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni</p>	<p>Tale disposizione aveva la finalità di disciplinare nei confronti dei comuni non capoluogo che hanno una disciplina specifica nel comma 4 (derivante dalla legge delega) delle ipotesi con le quali gli stessi potevano procedere autonomamente non dovendosi rispettare</p>

TESTO D.L.GS 50/2016 - IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza di negoziazione secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.</p> <p>4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri:</p> <p>a) requisiti di base, quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3; 2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3; 3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale; 4) numero di gare svolte nel triennio quinquennio con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo; 5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestività indicati dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; <p>5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell'articolo 213, comma 9;</p> <p>5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e dall'articolo 29, comma 3,;</p>	<p>appaltanti i comuni non capoluogo di provincia in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.</p> <p>Art. 38. Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza</p> <p>4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri:</p> <p>a) requisiti di base, quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3; 2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3; 3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale; 4) numero di gare svolte nel triennio quinquennio con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo; 5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestività indicati dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; <p>5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell'articolo 213, comma 9;</p> <p>5-bis) regolarità e rispetto dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati ai fini di monitoraggio e di pubblicità degli atti a fini di trasparenza disposti dal presente codice dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;</p> <p>5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e dall'articolo 29, comma 3,;</p> <p>Art. 48: Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici</p>	<p>gli obblighi di centralizzazione del comma 4. Il richiamo invece generale, nella formulazione originaria, alle stazioni appaltanti introduce una limitazione che non risulta giustificata in un'amministrazione che non è un comune capoluogo che ha ottenuto una qualificazione e si vede limitata nella propria operatività.</p> <p>Si propone una nuova formulazione che ricomprenda il 5bis e 5ter, e ricomprenda anche gli obblighi di pubblicità.</p>



TESTO D.LGS 50/2016 - IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>9. E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.</p>	<p>9. E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.</p>	<p>Da un divieto indicato nel codice, con la modifica apportata con la bozza di correttivo si ammette, implicitamente, la partecipazione delle associazioni in partecipazione alle gare senza disciplinare la forma e le modalità di partecipazione alle procedure. Vengono così individuate altre tipologie di operatori economici che possono partecipare alle gare oltre a quelli individuati agli articoli 45 e seguenti. Pertanto si propone l'eliminazione della modifica introdotta oppure un coordinamento con gli articoli sopra richiamati, oltretutto una disciplina per la partecipazione alle gare di tale associazione.</p>
<p>6. La stazione appaltante, scaduto il termine di ricezione delle offerte, esamina dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, all'esito di detta attività, l'eventuale offerta tecnica e successivamente quella economica.</p>	<p>Art. 58: Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione</p> <p>6. La stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto all'art.94 comma 2bis, scaduto il termine di ricezione delle offerte, esamina dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, all'esito di detta attività, l'eventuale offerta tecnica e successivamente quella economica.</p>	<p>Si propone di ripristinare il comma 6 in quanto il comma 7 ha un richiamo al comma 6</p>
<p>1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori ovvero dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori ovvero in caso di affidamento dei lavori mediante procedura di partenariato per lavori mediante procedura di partenariato per l'innovazione o di dialogo competitivo.</p>	<p>Art. 59: Scelta delle procedure</p> <p>1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori ovvero in caso di affidamento dei lavori mediante procedura di partenariato per l'innovazione o di dialogo competitivo o di procedura competitiva con negoziazione in presenza dei presupposti di cui al comma 2 lettera a).</p>	<p>In presenza delle ipotesi di cui al comma 2 lett. a) che legittimano la procedura competitiva con negoziazione di cui al comma 2 lett. a), in quanto la progettazione è oggetto della procedura di gara. Si evidenzia peraltro che gli stessi presupposti legittimano il ricorso al dialogo competitivo espressamente richiamato nel comma 1 bis.</p>
<p>2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi, e con esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d):</p> <p>a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <p>a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili; 2) implicano progettazione o soluzioni innovative; 3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi; 4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XII; 	<p>2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi, e con esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d):</p> <p>a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili; 2) implicano progettazione o soluzioni innovative; 3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi; 4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XII; 	<p>Si ritiene che il termine "adottare" costituisca un errore di traduzione dalla direttiva, in quanto il presupposto di queste procedure risiede nell'assenza sul mercato di soluzioni immediatamente disponibili in grado di soddisfare le esigenze dell'amministrazione per cui si rende necessario un "adattamento" per l'appunto di quelle offerte dal mercato.</p> <p>È stata inoltre effettuata una riformulazione ai fini di facilitarne l'applicazione in quanto l'ipotesi prevista attiene alla sola previsione contenuta al comma 2 lett. b).</p>



TESTO D.LGS 50/2016 - IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XII);</p> <p>b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate offerte irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto e con esclusione dei soggetti che sono incorsi nelle ipotesi di cui al comma 4 lett. b) e d).</p>	<p>b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate offerte irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto e con esclusione dei soggetti che sono incorsi nelle ipotesi di cui al comma 4 lett. b) e d).</p>	
<p>3. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indicazione di gara è usato un avviso di preinformazione o periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse o, nei settori speciali, se come mezzo di indicazione di gara è usato un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito a confermare interesse. Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Le stazioni appaltanti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità all'articolo 91.</p>	<p>Art. 64: Dialogo competitivo</p> <p>3. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indicazione di gara è usato un avviso di preinformazione o periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse o, nei settori speciali, se come mezzo di indicazione di gara è usato un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito a confermare interesse. Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Le stazioni appaltanti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità all'articolo 91.</p>	<p>Non si comprende perché è stata introdotta una limitazione ad una previsione consentita dalla direttiva europea, oltretutto la parte introdotta attiene ai settori speciali e quindi dovrebbe trovare collocazione nella parte ad essa dedicata.</p>
<p>1. Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno, l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. L'avviso, recante le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, l'avviso di preinformazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti inviano al suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul proprio profilo di committente, come indicato nel citato allegato. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera A.</p>	<p>Art. 70: Avvisi di preinformazione</p> <p>1. Le stazioni appaltanti possono rendere noto rendere nota entro il 31 dicembre di ogni anno, l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. L'avviso, recante le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, l'avviso di preinformazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti inviano al suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul proprio profilo di committente, come indicato nel citato allegato. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera A.</p>	<p>La direttiva 24/2014 all'art. 48 (avvisi di preinformazione) espressamente prevede "Le amministrazioni aggiudicatrici possono rendere nota l'intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso di preinformazione", la modifica proposta allinea a quanto previsto dalla direttiva in merito alla pubblicazione degli avvisi di preinformazione. Del resto in riferimento non è prevista la possibilità degli Stati membri di dettare una diversa disciplina in merito.</p>
<p>5. Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:</p> <p>a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato</p>	<p>Art. 76: Informazione dei candidati e degli offerenti</p> <p>5. Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:</p> <p>a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta</p>	<p>In linea con la maggiore attenzione dedicata dal correttivo alle precisazioni terminologiche si propone la riformulazione della norma.</p>



TESTO D.LCS 50/2016 -- IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta sono state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano pronuncia giurisdizionale definitiva;</p> <p>b) l'esclusione al candidato e agli offerenti esclusi;</p> <p>c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;</p> <p>d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.</p>	<p>ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;</p> <p>b) l'esclusione al candidato e agli offerenti esclusi;</p> <p>b) il rigetto della domanda di partecipazione del candidato e l'esclusione degli offerenti;</p> <p>c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;</p> <p>d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.</p>	<p>La specifica relativamente ai procuratori generali e agli isettori è finalizzata a chiarire, in aggiunta ai membri del consiglio di amministrazione ai quali è conferita la legale rappresentanza, per quali degli altri soggetti minuti di legale rappresentanza opera l'esclusione anche al fine di individuare chiaramente i soggetti da controllare.</p>
<p>3. L'esclusione di cui al comma 4 L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi insittori e procuratori generali, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, quali insittori e procuratori generali, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.</p>	<p>Art. 80: Motivi di esclusione</p> <p>3. L'esclusione di cui al comma 4 L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi insittori e procuratori generali, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, quali insittori e procuratori generali, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.</p>	<p>L'ipotesi di esclusione prevista da questa lettera è collegata alla presentazione in corso di gara di dichiarazioni o documentazione non veritiere. Gli affidamenti di subappalto avvengono successivamente. Non si riesce a comprendere l'inserimento dell'esclusione prevista in tale lettera oltretutto la fattispecie legata a false dichiarazioni per gli affidamenti di subappalto è coperta dalla successiva lettera f-ter.</p>
<p>5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:</p> <p>f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;</p>	<p>5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:</p> <p>f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti, documentazione o dichiarazioni non veritiere;</p>	<p>Si fa presente l'opportunità di integrare la disposizione poiché il</p>
<p>5-bis. L'esecuzione dei lavori è documentata dal certificato</p>	<p>Art. 86: Mezzi di prova</p> <p>5-bis. L'esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione</p>	<p>Si fa presente l'opportunità di integrare la disposizione poiché il</p>

TESTO D.LGS 50/2016 - IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto dall' ANAC con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2. L'attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, nonché con riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in subappalto. Qualora il responsabile unico del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13, nel caso di comunicazioni non veritiere.</p>	<p>dei lavori redatto secondo lo schema predisposto dall' ANAC con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2. L'attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, nonché con riferimento al contratto e agli eventuali atti integrativi dello stesso, nonché con l'indicazione del subappaltatore in riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in subappalto. Qualora il responsabile unico del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13, nel caso di comunicazioni non veritiere.</p>	<p>certificato di esecuzione dei lavori va emesso in conformità non solo a quanto indicato nel bando o nell'avviso, bensì anche con riferimento al contratto e agli eventuali atti integrativi dello stesso debitamente approvati.</p>
<p>1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esecute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.</p>	<p>Art. 89: Avvalimento</p> <p>1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 di cui agli articoli 45 e 46, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esecute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.</p>	<p>sulla base dell'attuale formulazione che richiama solo gli operatori economici dell'art. 45 l'avvalimento non sarebbe consentito nel caso di affidamento di servizi di architettura ed ingegneria in quanto gli operatori sono disciplinati dall'art. 46. Tale limitazione all'avvalimento si pone in contrasto con la direttiva comunitaria e la giurisprudenza. Si propone quindi di inserire anche la previsione dell'articolo 46.</p>



TESTO D.LGS 50/2016 - IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.</p> <p>11. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrano, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione e l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all'articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15.</p>	<p>11. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrano, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione e l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all'articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15.</p>	<p>OSSERVAZIONE: Si chiede di chiarire la portata della eliminazione dell'inciso "oltre ai lavori prevalenti". Sarebbe affermarsi che in ogni procedura in cui vi siano lavori o componenti di particolare contenuto non sia ammissibile l'istituto dell'avvalimento.</p>
	<p>Art. 95bis: Offerta economicamente più vantaggiosa con elementi matematici</p> <p>1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nel bando di gara l'obbligo, per i concorrenti, di produrre le analisi dei prezzi mediante procedure telematiche. Le analisi dei prezzi prodotte dall'aggiudicatario sono parte integrante del contratto.</p> <p>2. Per l'aggiudicazione si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con elementi di valutazione solo matematici senza commissione di aggiudicazione.</p> <p>3. Gli elementi di valutazione tecnica riguardano la sostenibilità e la qualità dell'offerta, con particolare riferimento all'affidabilità organizzativa dell'operatore economico; la professionalità e la competenza del personale impiegato nella commessa; le modalità operative attuate in cantiere; la qualità dei macchinari e delle attrezzature.</p> <p>4. Gli elementi di valutazione economica, oltre al prezzo, riguarda la comparazione, con mezzi elettronici, delle componenti fondamentali delle voci di prezzo dell'offerta nonché la coerenza delle stesse con quanto indicato nell'offerta tecnica. Il valore attribuito al grado di sostenibilità dell'offerta costituisce un elemento di conferma o riduzione del punteggio attribuito al prezzo.</p> <p>5. L'organo che presiede la gara procede alla valutazione della congruità delle offerte in contraddittorio con gli operatori economici, in ordine all'incidenza del costo del personale. In tal caso non si applica l'art. 97.</p>	<p>Il nuovo emendamento proposto per l'applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con la procedura di acquisizione delle analisi prezzi in sede di gara risulta particolarmente efficace ai fini della verifica della congruità dell'offerta, in quanto consente di valorizzare il migliore rapporto qualità/prezzo e l'applicazione di elementi di valutazione solo matematici evita la nomina di commissioni tecniche e la rapida conclusione delle procedure di gara, con indubbi vantaggi per il mercato degli appalti.</p>



TESTO D.LGS 50/2016 - IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:</p> <p>a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3. b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105; c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 comma 10 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retribuitivi indicati nelle apposite tabelle al costo orario medio retributivo del lavoro stabilito dalle tabelle ministeriali di cui all'articolo 23, comma 16.</p>	<p>6. Con linee guida di ANAC sono definite le modalità operative di applicazione di questo articolo e le formule matematiche di valutazione delle offerte. 7. Il presente articolo si applica ai lavori pubblici e, in quanto compatibile, ai servizi e alle forniture.</p> <p>Art. 97: Offerte anormalmente basse</p> <p>5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:</p> <p>a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3. b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105; c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 comma 10 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retribuitivi indicati nelle apposite tabelle al costo orario medio retributivo del lavoro stabilito dalle tabelle ministeriali di cui all'articolo 23, comma 16.</p>	<p>Con la modifica si vuole chiarire, anche ai fini della verifica sulla corretta applicazione del costo della manodopera a quivali parti delle tabelle ministeriali occorre fare riferimento, le voci obbligatorie per qualunque tipo di impresa sono quelle retributive. Le voci invece contributive possono variare in relazione alla situazione specifica di ogni impresa.</p>
<p>Art. 101: Soggetti delle stazioni appaltanti</p> <p>6-bis. Per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, può essere nominato un assistente del direttore dell'esecuzione.</p>	<p>Art. 101: Soggetti delle stazioni appaltanti</p> <p>6-bis. Per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, può essere nominato un assistente del direttore dell'esecuzione.</p>	<p>Occorre coordinare tale previsione con l'art. 112 comma 2</p>
<p>6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.</p>	<p>Art. 103: Garanzia definitiva</p> <p>6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.</p>	<p>La modifica proposta è conseguente alla modifica proposta all'art. 102 finalizzata a distinguere la disciplina del collaudo per i lavori da quelle della verifica di conformità per forniture e servizi, individuando le relative semplificazioni in riferimento agli importi.</p>
<p>2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività o qualunque espletate che richiedono l'impiego di qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di</p>	<p>Art. 105: Subappalto</p> <p>2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività o qualunque espletate che richiedono l'impiego di qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di</p>	<p>La modifica introdotta per i lavori al comma 2 relativamente alla percentuale subappaltabile del 30% della categoria prevalente risulta ancor più limitativa in quanto sembrerebbe esclusa la subappaltabilità delle categorie scorparabili. Si propone una</p>



formulazione che ristabilirebbe la previgente disciplina sul subappalto.

manodopera. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Per i lavori, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, tutte le prestazioni nonche lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo; l'eventuale subappalto dei lavori della categoria prevalente non può comunque superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture della categoria prevalente. Per i lavori, Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'affidamento, l'importo del subappalto che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del subappalto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subappalto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonche siano variati i requisiti di cui al comma 7.

appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture dei lavori della categoria prevalente, per i lavori. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del subappalto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subappalto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonche siano variati i requisiti di cui al comma 7.

Si chiede la soppressione di quanto indicato nei seguenti commi 4, 6 e 7bis, in quanto anzitutto debba essere consentito al concorrente di partecipare alla gara con la sola categoria prevalente, facendo ricorso al subappalto per le categorie di cui è sprovvisto. In merito al 7bis, in particolare non si comprende la modalità operativa di attuazione di tale nuova norma.

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché : a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonche le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili purché l'affidatario sia qualificato nella relativa categoria; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché : a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonche le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili purché l'affidatario sia qualificato nella relativa categoria; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

6. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli

6. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori;



~~qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora la stazione appaltante ritenga anticipatamente i nominativi dei subappaltatori e tale richiesta è indicata nel bando di gara. L'indicazione della terna di subappaltatori non è obbligatoria nel caso di strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza e aperti all'adesione delle stazioni appaltanti ai sensi delle vigenti disposizioni. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara e tale richiesta è specificata nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria alla stipula del contratto l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35.~~

~~appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora la stazione appaltante ritenga anticipatamente i nominativi dei subappaltatori e tale richiesta è indicata nel bando di gara. L'indicazione della terna di subappaltatori non è obbligatoria nel caso di strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza e aperti all'adesione delle stazioni appaltanti ai sensi delle vigenti disposizioni. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara e tale richiesta è specificata nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria alla stipula del contratto l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35.~~


7-bis. L'autorizzazione al subappalto può essere negata nell'ipotesi in cui il subappaltatore abbia presentato offerta nell'ambito del medesimo procedimento di gara, a condizione che tale facoltà sia stata precisata negli atti di gara.

7-bis. L'autorizzazione al subappalto può essere negata nell'ipotesi in cui il subappaltatore abbia presentato offerta nell'ambito del medesimo procedimento di gara, a condizione che tale facoltà sia stata precisata negli atti di gara.

Art. 106: Modifica di contratti durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
 a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento, nel caso di clausole di revisione prezzi, alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi al di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511,

La proposta di modifica è finalizzata a chiarire, così come previsto all'art.72 della direttiva 24/2014, il contenuto delle modifiche consentite. La mancata previsione del termine opzioni all'interno dell'art. 106 crea difficoltà operative nell'applicazione della disposizione in quanto sembra consentito solo modifiche collegate a revisioni prezzi, di cui peraltro riesce difficile quantificare preventivamente l'importo. La previsione dell'art. 106 è inoltre collegata all'art. 35 il quale prevede che nella determinazione del valore dell'appalto occorre tener presenti anche il valore delle opzioni.



TESTO D. LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>della legge 28 dicembre 2015, n. 208;</p> <p>5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali.</p>	<p>5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35, nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali.</p>	<p>L'attuale formulazione prevede la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Unione Europea per qualunque importo anche nel caso in cui una variante accede ad un appalto di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 e quindi non pubblicato sulla GUUE. Con la proposta di modifica si vuole chiarire che tale previsione si applica agli appalti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie come previsto dalla Direttiva.</p>
<p>4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni e di ripresae dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.</p>	<p>Art. 107: Sospensione</p> <p>4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni e di ripresae dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile dell'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.</p> <p>4. bis Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.</p>	<p>Si propone di suddividere l'attuale comma 4 in quanto tale ipotesi di comunicazione è ipotesi generale che deve applicarsi a tutte le sospensioni e non sono a quelle del comma 4.</p>
<p>2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione amministrativa statica o di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle</p>	<p>Art. 113: Incentivi per funzioni tecniche</p> <p>2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione, di gestione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle</p>	<p>Le modifiche introdotte sono finalizzate a chiarire gli ambiti di attività per le quali può essere riconosciuto l'incentivo ed a chiarire l'applicazione nel caso di contratti per i quali è necessaria la nomina del direttore dell'esecuzione.</p>

TESTO D.LGS 50/2016 - IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui, sulla base di quanto previsto nell'atto di cui all'art. 31 comma 5, deve essere nominato il direttore dell'esecuzione.</p>	<p>funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui, sulla base di quanto previsto nell'atto di cui all'art. 31 comma 5, deve essere nominato il direttore dell'esecuzione.</p>	<p>Tale modifica è volta a creare le condizioni per l'applicazione dell'art. 15, lett. k, del CCNL 01.04.1999 del comparto Regioni-Enti locali, in quanto gli Enti locali che si sono candidati a svolgere il ruolo di "Soggetto Aggregatore" (di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, recante: «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale»), espletano le attività connesse in aggiunta alle loro molteplici attività istituzionali, oltre al fatto che è necessario che si qualificano tramite iscrizione nell'apposito elenco nazionale redatto dall'Anac, previa verifica dei requisiti richiesti.</p> <p>D'altro canto, sono stati stanziati dei fondi proprio per finanziare le attività svolte dal Soggetto Aggregatore (ai sensi dell'art. 9, comma 9, del DL n. 66 del 2014).</p> <p>Dunque, sebbene sia auspicabile che detti finanziamenti vengano impiegati, tra l'altro, per interventi di innovazione strumentale, per la formazione del personale e/o per l'acquisizione di expertise esterno, sarebbe utile la loro utilizzazione in parte anche a titolo di salario accessorio, consentendo in tal modo di avere una leva per attrarre personale altamente qualificato in tale settore, oltre ad essere una leva remunerativa dell'aggravio del carico di lavoro del personale rispetto alle attività istituzionali dell'ente.</p> <p>Tenuto conto del quadro normativo vigente, confermato dall'articolo 15, comma 2, lettera k) del CCNL 1° aprile 1999, come è noto possono essere utilizzate per finanziare il salario accessorio unicamente le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano a tale scopo.</p> <p>Si ritiene pertanto necessario introdurre il comma 6 all'art. 113 proprio per consentire di remunerare il maggior apporto produttivo del personale assegnato allo svolgimento delle attività dei Soggetti Aggregatori.</p>
<p>6. Una quota non superiore al 10% degli importi assegnati ai Soggetti Aggregatori ai sensi dell'art. 9, comma 9, del Testo del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale», convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, può essere destinata, a titolo di salario accessorio, al personale effettivamente impiegato nello svolgimento delle attività dei Soggetti Aggregatori medesimi, qualora le stesse comportino un aumento di produttività, ai sensi dell'art. 45 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».</p>	<p>Art. 163: Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile</p> <p>2. L'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.</p>	<p>Si propone di integrare il comma 2° con le tipologie di servizi e forniture in coerenza con la ratio della disposizione.</p>
<p>2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.</p>	<p>Art. 163: Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile</p> <p>2. L'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.</p>	<p>Si ritiene pertanto necessario introdurre il comma 6 all'art. 113 proprio per consentire di remunerare il maggior apporto produttivo del personale assegnato allo svolgimento delle attività dei Soggetti Aggregatori.</p>



TESTO D.L.GS 50/2016 - IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
	<p>Art. 217: Abrogazioni</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 216, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati, in particolare:</p> <p>art. 5 comma 1 del decreto legge n.79 del 1997;</p>	<p>Con le modifiche proposte si vuole da un lato operare un riordino normativo riportando la disposizione contenuta nel DL 79/1997 nel codice e dall'altra riaffermare il principio di divieto di anticipazione e prevedere le ipotesi di deroga. Le ipotesi previste sono legate ad attività cofinanziate da parte dell'Unione europea in quanto nella normativa di riferimento è prevista l'anticipazione e agli affidamenti in ambito di protezione civile al fine di facilitare l'esecuzione dei contratti in tali ipotesi.</p>

